

Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022. Aggiornamento piano delle assunzioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 114 del 21.12.2019, con cui si approvava il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022;

Preso atto delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente Costella Alberta, inquadrata in categoria C – Profilo professionale di “Istruttore amministrativo - contabile”, in data 16.01.2020, per collocamento a riposo con decorrenza dal 1° agosto 2020;

Atteso che con Determinazione n. 47 del 28.01.2020 del Responsabile del servizio finanziario e tributi è stata accertata la maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo da parte della dipendente suddetta, con decorrenza dal 1° agosto 2020;

Ritenuto pertanto necessario prevedere la relativa sostituzione mediante assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 unità di personale inquadrata nella medesima categoria e profilo professionale, individuando la relativa procedura, mediante aggiornamento del piano delle assunzioni – Anno 2020;

Premesso che, in attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, relativo all’individuazione dei parametri (valori soglia), distinti per fascia demografica, relativi alla capacità assunzionale dei comuni, il quadro normativo di riferimento resta quello attualmente in vigore, che di seguito si richiama;

Richiamato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. **La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.** Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a ((cinque anni)), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite ((al quinquennio precedente));

Richiamato l’art. 3, comma 5 quater, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, **gli enti indicati al comma 5**, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, **possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato**, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e **nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.**

Richiamato l'art. 1, comma 228, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che **le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90**, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, **possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente**. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018**. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Evidenziato che l'art. 1, comma 228, della legge 208/2015 aveva previsto limiti generali alle facoltà assunzionali degli enti locali per il triennio 2016 – 2017 – 2018, rispetto a quanto previsto per tali annualità dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, nonché la disapplicazione dell'art. 3, comma 5 quater, del D.L. n. 90/2014, sopra riportato, con riferimento agli anni 2017 e 2018. Pertanto, essendo esaurito l'orizzonte temporale relativo all'applicazione di tale disposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 e comma 5 quater, del D.L. n. 90/2014, le facoltà assunzionali per l'anno 2020 sono pari al 100% della spesa cessato nell'anno precedente;

Richiamato il comma 5-sexies dell'articolo 3 del D.L. 90/2014, introdotto dalla L. n. 26/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) il quale ha previsto che “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”.

Atteso che le facoltà assunzionali relative all'anno 2020 possono pertanto essere quantificate includendo la spesa relativa alle cessazioni programmate nella medesima

annualità, in misura pari al 100%, e che dunque esse consentono di prevedere la sostituzione del personale che produrrà il relativo turn-over, a decorrere dalla data della cessazione, essendovi coincidenza tra la spesa relativa al personale cessante (e la conseguente capacità assunzionale) e quella prevista per la relativa sostituzione, trattandosi della medesima categoria e profilo professionale; non si rende pertanto necessario ricorrere all'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

Richiamato l'art. 8, comma 3, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, il quale prevede che, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, **le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni **possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;**

Ritenuto inoltre opportuno prevedere, per l'anno 2020, il ricorso a forme di lavoro flessibile, per fronteggiare le esigenze organizzative contingenti di taluni servizi comunali, in particolare, Segreteria e affari generali, Finanziario e tributi, Demografico e Tecnico – Lavori pubblici e manutenzione, relative alla sostituzione di personale assente e/o trasferimento di competenze e/o picchi di attività previsti in particolari periodi dell'anno e/o attività di carattere straordinario, **nel rispetto del limite** della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4 –bis del D.L. 90/2014, **pari ad euro 34.685,00**, e del principio di riduzione generale della spesa di personale, di cui all'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 52 del CCNL – Funzioni locali del 21.05.2018, che disciplina la stipula dei contratti di somministrazione, prevedendo che gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nel limite del 20% del personale in servizio a tempo indeterminato il 1° gennaio dell'anno di assunzione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Segreteria e affari generali;
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di confermare, in attesa dell'approvazione del decreto di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, in premessa citato, l'attuale piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con deliberazione n. 114 del 21.11.2019.
- 2) Di procedere all'aggiornamento del piano delle assunzioni per l'anno 2020, in coerenza con i fabbisogni di personale contenuti nel piano di cui al precedente punto 1), secondo quanto previsto nei successivi punti del presente provvedimento.
- 3) Di prevedere l'assunzione di n. 1 unità di personale inquadrata in Categoria C – Profilo professionale di "Istruttore amministrativo – contabile", a tempo pieno ed indeterminato,

- con decorrenza dal 1° agosto 2020, a copertura della prevista cessazione di n. 1 unità di personale di pari categoria e profilo, a decorrere dalla medesima data, in premessa citata.
- 4) Di procedere alla suddetta assunzione mediante indizione di pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 - 5) Di prevedere che la relativa graduatoria, nel periodo di vigenza della stessa, sarà utilizzabile anche per assunzioni a tempo determinato.
 - 6) Di dare atto che la spesa per la suddetta assunzione rientra nel limite di cui al disposto dell'art. 3, commi 5 e 5 quater, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, relativo alle facoltà assunzionali degli enti locali, e del comma 5-sexies del medesimo articolo, come in premessa citato.
 - 7) Di dare atto che la suddetta assunzione verrà effettuata soltanto a seguito della cessazione che ha prodotto il relativo turnover, come in premessa illustrato.
 - 8) Di dare atto che l'assunzione avverrà in ogni caso solo a seguito dell'adozione del Piano della Performance – Anno 2020, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n. 150/2009, e del Piano triennale di azioni positive (P.A.P.) per il triennio 2020 – 2022.
 - 9) Di prevedere, per le esigenze organizzative di carattere straordinario, in premessa descritte, il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per l'impiego di risorse umane aventi i seguenti profili professionali:
 - Categoria B – Profilo professionale di “Esecutore tecnico”;
 - Categoria C – Profilo professionale di “Istruttore amministrativo – contabile”;

nel limite massimo di n. 7 unità di personale complessive e sulla base delle risorse previste per tale finalità negli appositi capitoli del P.E.G. 2020 a ciò destinati, per una spesa complessiva di di euro 26.000,00, salvo eventuali successive integrazioni.

- 10) Di dare atto che, in caso di approvazione in tempo utile della graduatoria del concorso pubblico di cui ai precedenti punti 2) e 3), al reclutamento delle risorse umane di cui al punto precedente, relative al profilo professionale di “Istruttore amministrativo – contabile”, si potrà procedere, in alternativa rispetto al ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, tramite assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante utilizzo della graduatoria medesima.
- 11) Di dare atto che al reclutamento delle risorse umane di cui al precedente punto 10) provvederà il Servizio segreteria ed affari generali ed il relativo impiego sarà disposto su richiesta dei responsabili dei servizi interessati, per i periodi e secondo i requisiti e percentuale dell'orario di lavoro dagli stessi comunicati, sulla base delle esigenze organizzative descritte in premessa, entro il limite delle risorse finanziarie loro assegnate.
- 12) Di dare atto che le previsioni di spesa per lavoro flessibile di cui al presente provvedimento, pari a complessivi euro 26.000,00, rispettano il limite della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4 –bis del D.L. 90/2014, pari ad euro 34.685,00 ed il limite quantitativo di cui all'art. 52, comma 2 e 50, comma 3, del CCNL – Funzioni locali del 21.05.2018, pari a n. 7 contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato stipulabili complessivamente.
- 13) Di dare atto che le assunzioni previste dal presente provvedimento rispettano il limite di spesa relativo al valore medio di riferimento del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006.
- 14) Di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione e alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PZ/tm

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ROMANO dott. Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Carmelo PUGLIESE
